

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **201/1989** (ECLI:IT:COST:1989:201)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **08/03/1989**; Decisione del **10/04/1989**

Deposito del **12/04/1989**; Pubblicazione in G. U. **19/04/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15534**

Atti decisi:

N. 201

ORDINANZA 10-12 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 1° e 2°, della legge della Regione Emilia-Romagna 14.3.1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1988 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Maregatti Giuseppina e lo I.A.C.P. della Provincia di Ferrara, iscritta al n. 785 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 2/1^a serie speciale dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Pretore di Ferrara, nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto l'opposizione al provvedimento di rilascio di alloggio di e.r.p., promosso da Giuseppina Maregatti nei confronti dell'I.A.C.P. della Provincia di Ferrara, con ordinanza (R.O. n. 785 del 1988) emessa il 3 novembre 1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), nella parte in cui attribuisce all'ente gestore del patrimonio immobiliare, e non al Comune, il potere di emanare il provvedimento di rilascio di alloggio di e.r.p. occupato senza titolo, in quanto la norma, se non addirittura emanata al di fuori delle competenze regionali, si porrebbe in contrasto:

con l'art. 117, primo comma, Cost., perché, discostandosi dal disposto dell'art. 95 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, violerebbe un principio fondamentale della legislazione statale; o, almeno,

con l'art. 117, secondo comma, Cost., in quanto norma attuativa dettata in violazione di una norma statale;

che nel giudizio non si sono costituite parti né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che la medesima questione, sollevata dalla medesima autorità sotto i profili esposti, è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 1115 del 1988 e, successivamente, manifestamente infondata con ordinanza n. 74 del 1989;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), sollevata dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.